

NOVITA' NEL CALCOLO DELL'INDENNITA' PER CONGEDO PARENTALE

Recenti decreti hanno apportato alcune novità per quanto riguarda il congedo di paternità obbligatorio e il congedo parentale per genitori lavoratrici/lavoratori dipendenti.

Alleghiamo la nota di approfondimento realizzata dalla struttura nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere della First Cisl.

17 novembre 2022

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

All.

Approfondimento FIRST CISL

Novità nel calcolo dell'indennità per congedo parentale

Riferimenti normativi

Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 20 luglio 2022); Direttiva Europea 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019; Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001); messaggio Inps n. 3066/2022; Circolare Inps n. 40/2013; Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 6 settembre 2022; Circolare Inps n. 122 del 27 ottobre 2022.

17 novembre 2022

Congedo di paternità obbligatorio

A decorrere dal 13 agosto 2022 il padre lavoratore dipendente ha l'**obbligo di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi**, anche non continuativi:

- per la nascita, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi,
- in caso di morte perinatale,
- per adozione e/o affidamento, entro 5 mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia (adozione internazionale) della/del minore.

Una delle novità previste dal Decreto legislativo riguarda il **congedo di paternità obbligatorio** che sostituisce il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre introdotti in via sperimentale dalla Legge n. 92/2012 e stabilizzati dalla Legge di Bilancio 2022.

APPROFONDIMENTO

Per “morte perinatale” l’Organizzazione Mondiale della Sanità considera il decesso avvenuto in un periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita della neonata o del neonato.

Tuttavia l’Inps, in accordo con il Ministero del lavoro, ha stabilito che il congedo può essere fruito anche nel caso di:

- 1) morte della/del nascita/o dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
- 2) decesso della figlia o del figlio nei primi 28 giorni di vita della/o stessa/o (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita e non dalla data di decesso.

Restano quindi esclusi dal beneficio del congedo i padri di figlie/i decedute/i il ventottesimo giorno successivo alla nascita essendo il giorno della nascita considerato nel computo dei giorni (esempio: giorno della nascita 19 maggio, si considera morte perinatale l’evento che si verifica fino al 15 giugno compreso).

È possibile frazionare il congedo **a singole giornate**, ma non è consentito il frazionamento a ore.

In caso di **parto plurimo**, la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi**.

Nel computo dei 10 giorni, ovvero 20 in caso di parto plurimo, vengono considerati e indennizzati unicamente **i giorni lavorativi**.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo obbligatorio anche:

- durante la fruizione (ma in giornate diverse) del congedo di paternità alternativo che spetta al padre in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo della/del minore così come disciplinato dall'art. 28 T.U.;
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice (messaggio Inps n. 3066/2022).

Al padre lavoratore, per i giorni di congedo di paternità obbligatorio, l'inps corrisponde un'**indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione**.

L'indennità è soggetta a tassazione e i periodi di congedo obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.

NOTA BENE

Il congedo di paternità obbligatorio può essere chiesto anche durante i periodi di disoccupazione (Naspi), di cassa integrazione e mobilità; pertanto le indennità per i giorni di congedo (100% della retribuzione giornaliera) prevalgono sulle indennità previste dagli ammortizzatori sociali (Circolare Inps n. 40/2013).

Durante il congedo obbligatorio di paternità è riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare (ANF) o l'Assegno Unico Universale.

Congedo parentale per genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti

Il Decreto legislativo 105/2022, sempre con decorrenza 13 agosto 2022, ha apportato delle novità anche per quanto riguarda il congedo parentale:

- periodi indennizzabili e relativa età della/del minore;
- base di calcolo della retribuzione.

Il diritto all'indennità viene esteso **fino ai 12 anni d'età della bambina o del bambino**, rispetto ai 6 anni precedentemente previsti.

Cambia anche il numero massimo di mesi **indennizzabili** che, complessivamente, possono arrivare, in totale, **fino a 9** (quindi non più 6); 3 dei 9 mesi non sono trasferibili da un genitore all'altro.

A differenza delle precedenti disposizioni, e come previsto per il congedo obbligatorio di maternità/paternità, nella **base di calcolo della retribuzione**, sulla quale si computa il 30%, rientra anche il rateo giornaliero relativo:

- **alla tredicesima** (gratifica natalizia)
- **agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori.**

ATTENZIONE!

Per il conteggio della retribuzione si fa riferimento all'art. 23 del D.Lgs n. 151/2001 comma 4: "Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della **retribuzione del mese precedente** a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo".

Se al termine del periodo di astensione obbligatoria non vi è ripresa dell'attività lavorativa, la retribuzione di riferimento rimarrà la stessa sulla quale è stata calcolata l'indennità di astensione obbligatoria. Al contrario, nel caso in cui vi fosse ripresa dell'attività lavorativa, la retribuzione utilizzata sarà quella del mese in cui la lavoratrice madre o il lavoratore padre ha effettuato la prestazione lavorativa.

Durante la fruizione del congedo parentale maturano i ratei di:

- ferie,
- riposi,
- tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Anche in questo caso l'indennità è soggetta a tassazione e i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

C'è un'altra importante novità da evidenziare: **i periodi di congedo parentale devono essere computati nell'anzianità di servizio.**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 6 settembre 2022, rammenta che: i periodi di assenza per congedo parentale, anche in caso di fruizione a ore, comprendono gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi, se i diversi periodi di assenza non sono intervallati dal rientro al lavoro.

Roma, 17 novembre 2022